

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4003

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MINIO, RAFFAELLI, SOLIANO, ASTOLFI MARUZZA, CAROCCI,
VESPIGNANI, GREZZI, LENTI, MATARRESE, VILLANI, NICOLETTO**

Presentata il 20 aprile 1967

Modifica dell'articolo 291 del testo unico per la finanza locale
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 291 del testo unico per la finanza locale prevede varie ipotesi di inadempienze nella applicazione dei tributi da parte delle amministrazioni comunali e provinciali, e così pure delle Commissioni comunali, quali organo di primo grado del contenzioso per i tributi locali, e l'intervento del prefetto che può giungere fino allo scioglimento delle commissioni e all'invio di commissari con poteri di sostituzione degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali.

Per quest'ultimo caso, si tratta di provvedere a vere e proprie inadempienze a obblighi previsti dalla legge, quali le deliberazioni concernenti l'applicazione dei tributi, l'esazione delle imposte e tasse, la mancata o irregolare compilazione dei ruoli, per cui l'intervento dell'autorità tutoria può ritenersi giustificato rientrando nell'ambito di quel controllo di legittimità, sugli atti delle amministrazioni locali, che nessuno può contestare (a prescindere dall'organo che tale controllo deve effettuare), poiché il rispetto della legge è fondamento di tutta la vita dello Stato, nelle varie articolazioni che ne costituiscono la struttura.

Senonché il citato articolo 291 del testo unico per la finanza locale prevede al terzo comma l'intervento del prefetto anche nel

caso in cui « si abbiano elementi per ritenere non equamente ripartito il tributo », intervento che nella fattispecie si concretizza nell'invio di un commissario in sostituzione dell'organo competente (esempio Giunta comunale) per procedere a revisione degli accertamenti eseguiti dall'amministrazione elettiva.

Agli interventi che si potrebbero definire di legittimità, in quanto rivolti al rispetto di obblighi di legge, si aggiunge così un intervento di merito, poiché il giudizio sulla equità della ripartizione del tributo è un giudizio di merito che si sovrappone e si sostituisce a quello dell'organo elettivo, che viene ad essere esautorato e privato di una delle sue essenziali attribuzioni.

È quasi superfluo rilevare la gravità di questa norma e della conseguente facoltà attribuita all'organo di tutela, e quale violazione questo intervento sostitutivo costituisca delle autonomie degli enti locali, oltre alle gravi conseguenze che possono derivarne e ne sono derivate nei casi in cui di tale facoltà si è fatto uso.

Non è del tutto inutile ricordare che tale facoltà di sostituzione consentita al prefetto era prevista fin dall'originario articolo 291 del testo unico per la finanza locale del 1931, in pieno regime fascista. Ma dev'essere del pari ricordato che in quel periodo non esistevano

più amministrazioni elettive, e che se democratico non era l'invio del commissario in sostituzione del podestà, neppure democratico era il podestà, pur sempre nominato dal prefetto, e ad esso subordinato.

Inoltre, va sottolineato, che ben scarsa importanza aveva la norma in questione perché allora l'imposta di famiglia (essendo questo in concreto il tributo la cui applicazione comporta il maggiore impegno delle amministrazioni comunali e che dà luogo alle maggiori contestazioni), era applicata da un numero molto ristretto di Comuni, mentre la maggioranza di essi applicava l'imposta sul valore locativo — il cosiddetto « focatico » — senza contare che la stessa imposta di famiglia, quando applicata, non costituiva oggetto di impegno e di contestazioni in quanto il Comune doveva attenersi agli stessi imponibili della complementare, per cui in effetti l'imposta di famiglia altro non era che una addizionale alla imposta personale erariale.

Ben diversa è la situazione odierna, costituendo l'imposta di famiglia uno dei principali tributi comunali, applicato da tutti i Comuni, il cui accertamento è del tutto autonomo da quelli erariali, e la cui applicazione è uno dei maggiori e responsabili impegni delle amministrazioni comunali.

In queste condizioni, la facoltà di sostituzione della Giunta comunale, organo collegiale che risponde del proprio operato davanti al consiglio e davanti ai cittadini, con un commissario prefettizio, ossia con una sola persona, per giunta sconosciuta a tutti e non responsabile di fronte alla popolazione, è fatto estremamente grave, lesivo dei diritti e delle autonomie locali, e tale, per gli abusi, arbitrî e discriminazioni cui può dar luogo, da doversi considerare inammissibile.

È in ogni caso — e l'esperienza lo conferma — un rimedio peggiore del male.

Inoltre, anche in presenza di una eventuale cattiva applicazione del tributo, di sperquazioni e ingiustizie, la norma è del tutto superflua ed inutile, oltre che antidemocratica.

Nei confronti dell'amministrazione comunale, i contribuenti che si ritengono ingiustamente gravati hanno a loro disposizione tutta

la serie; fin troppo lunga, dei ricorsi prevista dal contenzioso tributario, e non va dimenticato che di questi organi del contenzioso, il più importante, quello che decide nel merito, ossia nel *quantum* del tributo da pagare, sono proprio le Giunte provinciali amministrative, presiedute dal prefetto, nelle quali i Comuni non hanno voce in capitolo, se non come parte, e che in pratica, specie nei confronti dei maggiori contribuenti, sono più misericordiose della misericordia divina.

Anche per quanto si riferisce a cittadini ingiustamente esonerati o insufficientemente tassati, la legge prevede la facoltà del ricorso (il cosiddetto ricorso del terzo), ed anche in questo caso è sempre l'organo di seconda istanza, la Giunta provinciale amministrativa a decidere nel merito.

La Giunta comunale, oltracciò, risponde del suo operato al consiglio comunale, che ne controlla l'attività e l'operato, e dove le minoranze, oltre che la stessa maggioranza, possono sempre esercitare il loro diritto e la loro funzione, senza contare l'opinione pubblica, attraverso le varie istanze in cui si esplica la vita democratica, che è sempre la migliore e più efficace garanzia contro eventuali abusi e ingiustizie.

La legge deve non già prevedere il ricorso a rimedi non democratici e limitativi delle autonomie comunali, ma spingere e sollecitare i cittadini, educandoli a seguire sempre di più e meglio l'attività della pubblica amministrazione a tutti i livelli, e ad intervenire avvalendosi dei mezzi offerti dalla legge, e assumendo le proprie responsabilità. Non è con i commissari che si educano i cittadini alla vita democratica, e a sentirsi partecipi della vita dello Stato.

Questo progetto di legge, di ben modesta portata e che si limita a sopprimere una facoltà incompatibile con i principi di democrazia e delle autonomie degli enti locali, fonte di discriminazioni e di ingerenze non tollerabili, e inoltre del tutto inutile, come si è dimostrato ai fini della tutela dei cittadini e della equa applicazione dei tributi, viene proposto agli onorevoli colleghi nella certezza che essi vorranno onorarne della loro approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 291 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Quando il Consiglio comunale non nomini i membri della commissione comunale e quando i ruoli comunali e provinciali siano stati compilati irregolarmente, il prefetto promuove i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ».